



Traduzione

Protocollo

**tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che
modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato
del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Vaduz il 10 luglio 2015**

Concluso il 14 luglio 2020

Approvato dall'Assemblea federale il/l'...¹

Entrato in vigore il/l'...

La Confederazione Svizzera

e

il Principato del Liechtenstein,

desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Vaduz il 10 luglio 2015² (di seguito «Convenzione»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

1. Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente:

«La Confederazione Svizzera

e

il Principato del Liechtenstein,

nell'intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi);

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:»

¹ FF 2020 8229

² RS 0.672.951.43

2. Il paragrafo 2 dell'articolo 25 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

«2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo amichevole è applicato indipendentemente dai termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.»

3. Dopo l'articolo 27 della Convenzione è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 27a Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che sia stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

4. Il numero 4 del Protocollo della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Lichtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Vaduz il 10 luglio 2015 è abrogato e i numeri 5–11 sono rinumerati in numeri 4–10.

Art. II

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue l'ultima di tali notificazioni.

2. Le disposizioni del Protocollo si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo I del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Berna, il 14 luglio 2020, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:
Daniela Stoffel

Per il
Principato del Liechtenstein:
Doris Frick

